



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta regionale n. 285 del 05.08.2013*

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva.

REG. GEN. n. 818 II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.


Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui le sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Lucio Carriale

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Paolo Romano





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 818 /II

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
285	05/08/2013	7	3	1

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DI ONERI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A580FD1211EC27C07FF041B522D121C60E24029E

Allegato nr. 1 : E8DA057CD22F19FB3F6E05107DC55615126F8156

Allegato nr. 2 : 003328CF1309A56CB6AC2DB517F515E44F7B564A

Allegato nr. 3 : CCCA548CBE4CAAA254E5985AF1778F2659530E2A

Allegato nr. 4 : C1C9DAD7528FBAE21DE6144817E0192315E43A1A

Allegato nr. 5 : BDA9FF963E3F0375974ABAAB8043C2AD7911378B

Frontespizio Allegato : 438D8515ED525CDC6953493C27EDECFF08810E30



Consiglio Regionale della Campania


Data, 07/08/2013 - 13:12

Prot. Gen. 2013.0017173/A

Del 26/08/2013 17:23:36

Da: CR A SERDA

Pagina 1 di 1




Deliberazione N. 285

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommesse Pasquale



Area	Settore
7	3
8	1,2
55	

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 05/08/2013

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N.818...../II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DI ONERI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	ASSENTE
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017173/A

Del: 26/08/2013 17:23:36

Da: CR A: SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. la L. R. n. 7 del 30.4.2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti in materia ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. il comma 5 dell'articolo 47 della succitata L.R. di contabilità, è stato da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013) con il seguente:
"5. Le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile";
- c. la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio";*
- f. il Consiglio Regionale ha approvato con L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 – "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 07/05/2013;
- g. il Consiglio Regionale ha approvato con L.R. n. 6 del 6 maggio 2013 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e Bilancio di previsione per il triennio 2013-2015", pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 07/05/2013;
- h. con deliberazione di G.R. n.170 del 03/06/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n. 34 del 21/06/2013, è stato approvato il Bilancio Gestionale 2013, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7 del 30.4.2002;
- i. l'art. 33 della Legge T.A.R. n. 1034/71 stabilisce, tra l'altro, che *"Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa"* e che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della L. Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;
- k. il Settore Reclutamento dell'A.G.C. 07, per quanto di propria competenza, conformemente alle direttive impartite dalla deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006, ai fini della redazione del presente atto ha proceduto alla rilevazione dei debiti fuori bilancio derivanti da n. 1 sentenza esecutiva di accoglimento di ricorso proposto da dipendente della giunta regionale, raccogliendo la relativa scheda di rilevazione di partita debitoria appositamente istruita dal Dirigente di Servizio competente;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- a. di seguito, si riportano per sintesi gli elementi identificativi della Sentenza, dettagliatamente definiti nella predetta scheda di partita debitoria n. 1 del 2013, allegata alla presente deliberazione e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. il Settore Reclutamento dell' A.G.C 07, conformemente alle direttive impartite dalla deliberazione di G.R. n. 1731 del 30.10.2006, ai fini della redazione del presente atto, ha proceduto alla rilevazione del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 9478/2005 del Tar Campania, II Sezione, di accoglimento del ricorso R.G n. 10356/2004 promosso dalla dipendente Messina Maria, per l'annullamento dei Decreti Dirigenziali nn. 234

- e 514/2004 con i quali si è approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, nella parte relativa al mancato riconoscimento del punteggio per i titoli dalla stessa posseduti, e di condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio quantificate in euro 1.500,00;
- c. con decreto dirigenziale n. 171 del 31/03/2006, si è proceduto all'esecuzione della citata Sentenza del T.A.R. Campania, nella parte relativa al riconoscimento del punteggio per i titoli posseduti dalla ricorrente;
 - d. con nota prot. n.0001815 del 02/01/2012 l'Avvocatura regionale ha trasmesso copia dell'atto di precetto, presentato per conto della ricorrente, al fine del pagamento delle spese di giudizio indicate nella predetta Sentenza;
 - e. nell'atto di precetto di cui sopra è indicato erroneamente come creditrice "*Miriam Messina*" in luogo della dipendente Maria Messina e che, ciò stante, non si è proceduto alla liquidazione delle somme ivi indicate;
 - f. con nota prot. n. 0135920 del 22/02/2012 l'Avvocatura regionale ha precisato che la citata Sentenza del T.A.R. è stata notificata in data 15/02/2012, munita di formula esecutiva acquisita il 06/02/2012;
 - g. con successiva nota prot. n. 0197445 del 18/03/2013 l'Avvocatura regionale ha trasmesso l'atto di precetto notificato in data 07/03/2013, nel quale è correttamente indicato il nominativo della creditrice;
 - h. l'atto di precetto quantifica le somme dovute alla ricorrente in euro 1.665,00 complessivi di cui euro 1.500,00 (millecinquecento) per spese di giudizio nella misura indicata dalla Sentenza del T.A.R., euro 35,00 per interessi ed euro 130,00 a titolo di compenso sul precetto e spese di notifica;
 - i. con nota prot. n. 0207346 del 21/03/2013 Il Settore Reclutamento ha richiesto all'Avvocatura regionale l'attestazione di congruità delle somme indicate nel precetto notificato in data 07/03/2013.
 - j. con nota prot. n. 242580 del 04/04/2013 è stata sollecitata l'Avvocatura regionale a provvedere ad urgente riscontro della precitata nota del Settore Reclutamento, precisando che: "*.....in assenza di comunicazione di codesta avvocatura, si darà comunque luogo all'esecuzione della sentenza nella misura degli importi indicati nell'atto di precetto*".
 - k. per le vie brevi l'Avvocatura regionale ha dichiarato congrue le somme indicate nel precetto di cui sopra, anche in considerazione della loro esiguità;
 - l. conseguentemente è stata redatta apposita scheda di rilevazione di partita debitoria "Allegato A", ai sensi della deliberazione G.R n. 1731 del 30.10.2006, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - m. gli elementi identificativi della sentenza, dettagliatamente definiti nella predetta scheda di partita debitoria sono costituiti, tra l'altro, dalla condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente di quanto previsto nell'atto di precetto come specificato nella scheda di rivelazione di partita debitoria n. 1/2013 - "Allegato A";

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alla sentenza di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalla richiamata sentenza di condanna e dal successivo atto di precetto, è pari a complessivi euro 1.665,00;

CONSIDERATO CHE:

- a per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **euro 1.665,00**, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013) e secondo le modalità di cui alla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- b la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.05.2013 è autorizzata ad effettuare "*le variazioni compensative, tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio*";
- c la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e l'autorizzazione di variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unità previsionale di base;

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dalla odierna creditrice, nell'imminenza dell'adozione dei conclusivi atti di liquidazione;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dai Giudici, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronuncia e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto della sentenza sopra individuata e dettagliatamente specificata nella parte dispositiva e nella scheda di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013), il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di **euro 1.665,00**;
- c. che a tanto si possa provvedere, mediante l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.05.2013, con la variazione compensativa della somma di **euro 1.665,00**, tra il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza dell'A.G.C. 07, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 (Risorse Umane) - Titolo 1 - Macroaggregato 109 - IV livello piano dei conti: 1.09.99.01.000 - COFOG 01.3 - Codice identificativo spesa UE 4 - Siope codice bilancio 1.09.01, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 (altri fondi) - Titolo 1 - macroaggregato 109 - IV livello piano dei conti: 1.0901.01.000 - COFOG 01.1 - Codice identificativo spesa UE 4 - SIOPE codice bilancio 1.10.01, rientrante nelle competenze operative del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- d. di autorizzare il Dirigente del Settore Reclutamento ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di euro 1.665,00 da assumersi sul cap. 576, (Missione 01, Programma 10, Titolo 1 Macroaggregato 109, IV Livello piano dei conti 1.09.99.01.000, COFOG 01.3, codice identificativo spesa UE 4, Siope codice bilancio 1.09.01, codice gestionale Siope 1913, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI:

- a. le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b. l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013);
- c. L.R. n.5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013);
- d. L.R. n.6 del 6 maggio 2013 "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e Bilancio di previsione per il triennio 2013-2015";
- e. la deliberazione di G.R. n.170 del 03/06/2013 di approvazione del Bilancio Gestionale 2013, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7 del 30.4.2002;
- f. la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g. la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h. le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di prendere atto della sentenza e del precetto del 2013 in premessa specificati, come richiamati ed illustrati nella allegata scheda di partita debitoria n. 1/2013, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare esecuzione ai giudicati di che trattasi ai sensi dell'art. 33 della Legge T.A.R. n. 1034/71;
3. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della pronuncia, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
4. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013), il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma di **euro 1.665,00** - come indicata nel prospetto che segue:

4.1	Messina Maria, nata a Napoli il 04.05.1966, matricola n. 20602 C.F. : MSSMRA66E44F839D Scheda n.1/2013 All. A	€ 1.665,00
TOTALE		€ 1.665,00

5. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritta dal Dirigente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.05.2013, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati, appartenenti a missioni e programmi diversi:
 - 6.1 capitolo di spesa **124** "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza del Settore 02 dell'A.G.C. 08, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 (altri fondi)- Titolo 1 - macroaggregato 109 - IV livello piano dei conti 1.0901.01.000 - COFOG 01.1 - Codice identificativo spesa UE 4 - SIOPE codice bilancio 1.10.01: riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 1.665,00**;
 - 6.2 capitolo di spesa **576** "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza dell'A.G.C. 07 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 (Risorse Umane)- Titolo 1 - Macroaggregato 109 - IV livello piano dei conti 1.09.99.01.000 - COFOG 01.3 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope codice bilancio 1.09.01, codice gestionale Siope 1913: incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 1.665,00**;
7. di autorizzare il Dirigente del Settore Reclutamento dell'A.G.C. 07 al conseguente atto di impegno della somma di **€ 1.665,00** da assumersi sul cap. 576:

Cap.	Imp.	Titolo	Missione	Programma	COFOG	Macroaggregato	IV livello Piano dei Conti	Codice Bilancio SIOPE	Codice Gestionale Siope	Codice Identificativo delle Transazioni UE
576	da effettuarsi E.F. 2013	1	01	10	01.3	109	1.09.99.01.000	01.09.01	1913	4

- all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007, ed il contestuale atto di liquidazione a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 7/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h) della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013 (Legge Finanziaria Regionale 2013).
8. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'A.G.C. Avvocatura, in ordine ad eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
 9. di demandare all'Area 02 la trasmissione della presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere al Settore Reclutamento copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
 10. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
 11. di trasmettere la presente deliberazione:
 - 11.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
 - 11.2 al Capo Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Tesoriere Regionale, ai Settori Reclutamento e Trattamento Economico dell'A.G.C. 07 e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	285	del	05/08/2013	AREA	SETTORE	SERVIZIO
				7	3	1
				8	1,2	
				55		

OGGETTO :
RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DI ONERI DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommesse Pasquale</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Marchiello Antonio Dr. Rosati Bruno Dr.ssa Salerno Maria</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello Antonio Dr. Ferrara Mauro (ad interim) Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali Dr. Varriale</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	05/08/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		06/08/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr.ssa Annalisa De Simone



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0197445 18/03/2013

Reclutamento del Personale



ok 19/3/2013

Al Settore Reclutamento del Personale
Via S. Lucia, 81
80132 Napoli (07-03)

Atto n. 1913

A

Prat.n.CA 1658/04/Avv.ra

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Messina Maria c/R.C.**
Esecuzione sentenza n.9478/05.

Di seguito alla precorsa corrispondenza inerente al giudizio in oggetto, si trasmette l'atto di precetto notificato alla Regione Campania in data 07/03/2013.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo, ove non avesse già provveduto, ad adempiere all'esecuzione di cui trattasi, onde evitare i maggiori oneri connessi all'azione esecutiva attivata con il predetto atto.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. Marija d'Elia -

m.b./

[Handwritten mark]

CA
1658/04
12/3/13
Pellucido

Avv. DANIELA RUSSO
Via Toledo, 413 - 80132 NAPOLI
Tel. 081 5800269 - Fax 081 7810838
e-mail: avv.russodaniela@libero.it
C. F.: RSS DNL 78A59 F839Q
P. IVA 05717461213

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
U.O. DI SETTORE III
3885 - 7 MAR 2013
UFFICIO S.M.S. C.A.M. N. 1000
RICEZIONE ATTO GIUDIZIARIO
Napoli - Avv. Daniela Russo

ATTO DI PRECETTO

Per la dott.ssa Maria Messina, nata a Napoli il 4 maggio 1966 (C.F. MSSMRA66E44F839D), rappresentata e difesa dall' avv. Daniela Russo (RSSDNL78A59F839Q) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Toledo n. 413 come da procura a margine del presente atto.

La procuratrice dichiara, altresì, di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: danielarusso@avvocatinapoli.legalmail.it,

PREMESSO

- 1) che con sentenza n. 9478/2005, resa il 30 giugno del 2005 e depositata in data 12 luglio del 2005, il T.A.R. Campania, definitivamente pronunciando nel giudizio recante N.R.G. 10356/04 ha, fra le altre cose, condannato la Regione Campania: "al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio quantificate in Euro 1.500,00";
- 2) che la citata sentenza è stata notificata in formula esecutiva in data 15 febbraio 2012;
- 3) che, ad oggi, l'ente non ha ancora corrisposto alcunché;

TANTO PREMESSO

L'istante, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'ente sita in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

- a) Euro 1.500,00, quale sorta capitale;
- b) Euro 35,00 quale importo degli interessi legali;
- c) Euro 130,00 a titolo di compenso sul precetto di cui Euro 30,00 per

La sottoscritta Messina Maria delega a rappresentare e difendere in ogni fase e grado del procedimento l'Avv. Daniela Russo conferendole ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di eseguire pignoramenti mobiliari, immobiliari, e presso terzi, e di resistere ad eventuali opposizioni. Ritengo per fermo e rato il Suo operato senza bisogno di ulteriore ratifica. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/03, di essere stati edotti che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati solo ai fini del presente incarico e, conseguentemente, presto il consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici, con logiche correlate alle finalità dell'incarico. Eleggo domicilio presso di Lei in Napoli, alla via Toledo n. 413


[Handwritten signature]
ESIBITA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

spese di notifica e così complessivamente, salvo errori od omissioni, la somma di Euro 1.665,00 (milleseicentossessantacinque, 00) il tutto oltre interessi sulla somma indicata dal 14 febbraio 2013 all'effettivo soddisfo. Con avvertenza che, trascorso inutilmente il predetto termine, l'istante procederà in danno di essa intimata all'esecuzione forzata ai sensi di legge.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Napoli,


Avv. Daniela Russo

Ad istanza dell'istante e su richiesta dell'avv. Daniela Russo si notifici copia dell'atto di precetto a mani di:

- Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.* domiciliato per la carica presso la sede dell'ente sita in Napoli alla via Santa Lucia n. 81

REGIONE CAMPANIA
PREFETTURA DI NAPOLI
- 7 MAR 2013

UFFICIO CAUSALIZIARIO
DE LUCA ALBERTO



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

AREA DI COORDINAMENTO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0135920 22/02/2012

Mittente Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario Reclutamento del Personale

Classifica 1/4



*all
27/2/2012*

Al Dirigente del Settore
Reclutamento del Personale
Via S. Lucia, 81
NAPOLI (07/03)

*h
Pla
23/02/12*

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. II
promosso da Messina Maria c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 9478/05 - Pratica n. 1658/04

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, di pari oggetto, e da ultimo alla
nota prot. n. 1815 del 02/01/2012, per comunicare che la sentenza del TAR
Campania, sez. II n. 9478/05, munita di formula esecutiva acquisita il 06/02/12, è
stata notificata in data 15/02/12.

Si allega l'atto citato.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

mca/



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A CARICO

Al Dirigente del Settore
Reclutamento del Personale
Via S. Lucia, 81
NAPOLI (07/03)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012 0001815 02/01/2012
Missione Giurisdizione esclusiva
Assogestoria Reclutamento del Personale
Classifica 4

alc
5/1/102

di Yem
9/1



Giudizi innanzi al TAR Campania, Sez. II
promosso da Messina Maria c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 9478/05. Pratica CA/1658/2004

Si trasmette, per l'esecuzione, copia dell'atto di precetto, notificato alla Regione Campania in data 15/12/2011, concernente il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella sentenza di cui all'oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- avv. Maria d'Elia -

mca/

Avv. Pelumbo

CA
1658/2004
MESSINA
MIRIAM

Giordano
Anita Giordano
20/12/2011

ATTO DI PRECETTO

Per la dott.ssa Miriam Messina, nata a Napoli il 4 maggio 1966 C.F. MSSMRM66E44F839P ed ivi residente al parco Margherita n. 30 rappresentata e difesa dagli avv. Anita Giordano e p. Avv. Daniela Russo ed elettivamente domiciliata con gli stessi in Napoli, alla via Toledo, 413, (telefono 081.5800269; fax. 081.7810838) come da mandato a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: danielarusso@avvocatinapoli.legalmail.it,

PREMESSO

- 1) che con sentenza n. 9478 del 2005, resa dalla seconda sezione del T.A.R. Campania in data 30 maggio 2005 ha, accolto parzialmente il ricorso proposto dalla dott.ssa Messina ed ha fra l'altro, condannato l'Ente resistente, la Regione Campania al pagamento in suo favore delle spese di giudizio quantificate in Euro 1.500,00.
- 2) che la Regione Campania non ha ancora provveduto al pagamento delle suddette spese di giudizio ;

TANTO PREMESSO

L'istante, come sopra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.i. domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, di pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

Avv. Anita Giordano
Avv. Prat. Daniela Russo
Io sottoscritta Messina Miriam, informata ai sensi dell'art. 4, 3^a comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Vi nomino e delego miei procuratori ed avvocati perché mi rappresentiate e difendiate nel presente giudizio ed in quello eventualmente successivo con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di impugnare, transigere, rinunziare o ritirare i relativi atti, di chiamare in causa terzi. Ritengo per fermo e rato il Vostro operato senza bisogno di ulteriore ratifica. Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/03, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati solo ai fini del presente incarico e, conseguentemente, presto il consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici, con logiche correlate alle finalità dell'incarico. Eleggo domicilio presso il Vostro studio sito in Napoli alla via Toledo n. 413

[Signature]
E' AUTENTICA
[Signature]

[Signature]
AMMINISTRATIVO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C 01 SETTORF 01
14844
A.V. 15 DIC 2011
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

a) Euro 1.500,00, quale sorta capitale liquidata in sentenza;

b) Euro 603,61 quale importo delle spese e competenze del presente atto di precetto come dalla seguente specifica:

	Competenze	Anticipazioni
Posizione ed archivio	50,00	
Studio della controversia	60,00	
Richiesta copie sentenza	16,00	
Ritiro copia sentenza	16,00	
Disamina titolo esecutivo	16,00	
accesso ufficio notifiche	16,00	
Redazione atto di precetto	25,00	
Redazione atto di precetto	25,00	
Richiesta notifica atto di precetto	10,00	10,00
ritiro notifica atto di precetto	10,00	
onorario precetto	52,00	
scritturazione e collazione	18,00	
corrispondenza informativa	45,00	
autentica mandato	16,00	
consultazione con il cliente	70,00	
Totale	420,00	
spese generali 12,5%	52,50	

c.p.a.	18,09	
i.v.a.	103,02	
totale	593,61	10,00

e così complessivamente, salvo errori od omissioni, la somma di **Euro 2.103,61** (duemilacentotre.61) il tutto oltre interessi sulla somma di Euro 2103,61 dal 10 dicembre 2011 all'effettivo soddisfo.

Con avvertenza che, trascorso inutilmente il predetto termine, l'istante procederà in danno di essa intimata all'esecuzione forzata ai sensi di legge.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Napoli.

Ad istanza della dott.ssa Messina Miriam e su richiesta dei suoi procuratori si notifici atto di precetto a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.* domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81,

Teresa Luch: 10/10/2011

 10 DIC 2011

 [Handwritten signature]

Avv. Pelumbo, Aut. prot. 11300/6 del 17/2/2012

Esente dal contributo unificato

N 9178 reg. Sent.
anno 2005
N 10356 reg. Ric.
anno 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

- Seconda Sezione -

composto dai Magistrati

dr. GIOVANNI de LEO

dr. ANGELO SCAFURI

dr. VINCENZO CERNESE


ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Primo Referendario Estensore

TRIBUNALE REGIONALE DELLA CAMPANIA
V.C. 01 SETTORE 01
15 FEB 2012
UFFICIO ASSISTAM. N. 10356
SEZIONI ATT. GIUDIZIALE
Napoli - Via S. Lucia 81



SENTENZA

sul ricorso n. 10356/2004 R.G. proposto da:

MESSINA MARIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio Violante in Napoli, alla Via Tino di Camaino, n. 6;

contro

la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cioffi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via. S. Lucia, n. 81;

e nei confronti di

- **MORI CLAUDIO** e **IASUOZZO LORELLA**, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) del decreto dirigenziale n. 514 del 16.7.2004 emanato dal Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 19.7.2004, recante la rettifica del decreto dirigenziale n.

Stampa con data 15 FEB 2012 and signature.

10356

234 del 15.7.2004, di approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo della Regione Campania;

b) del decreto dirigenziale n. 234 del 15.7.2004 avente ad oggetto l'originaria approvazione della graduatoria di merito, poi rettificata con atto impugnato sub a);

c) della nota prot. 1013 dell'1.6.2004, pervenuta il 5.6.2004, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, nella parte in cui assegna alla ricorrente, in relazione alla valutazione del *curriculum*, il punteggio di 2,5 punti;

d) della scheda di valutazione redatta dalla Commissione esaminatrice nella parte in cui, non tenendo conto dei documenti allegati alla domanda di partecipazione, ha statuito la deteriore ed ingiusta valutazione del *curriculum* della ricorrente;

e) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali tutti redatti dalla Commissione esaminatrice, con specifico riguardo a quelli riferentesi alla valutazione dei titoli ed all'approvazione della graduatoria di merito, e particolarmente al verbale n. 5 dell'11.3.2004 della Commissione esaminatrice, conosciuto a seguito dell'esecuzione degli incumbenti istruttori disposti dalla Sezione ed impugnato con motivi aggiunti.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

VISTI gli atti tutti della causa;

VISTI i motivi aggiunti notificati il 16.6.2005 e depositati il giorno successivo;

VISTA l'ordinanza n 157 del 15 febbraio 2005 di questa Sezione;

UDITI - Relatore alla Camera di Consiglio del 30 giugno 2005 la relazione del dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Premette la dott. ssa Maria Messina - abilitata all'esercizio della professione forense ed in possesso del diploma di specializzazione *post lauream* in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione - di essere funzionaria dell'I.N.P.D.A.P., nella posizione ordinamentale C3 (ex VIII qualifica funzionale), conseguita a far data dal 31.10.1999, attualmente in servizio presso la sede di Napoli, ove era stata trasferita, a domanda, a decorrere dall'1.10.1995, provenendo dalla sede di prima assegnazione di Potenza (ove ha rivestito rilevanti incarichi in qualità di responsabile del settore previdenza e di sostituto del dirigente), a seguito di assunzione dal predetto Istituto, a far data dall'1.10.1993, previo superamento di concorso per la ex carriera direttiva.

Premette, ancora, di aver prestato servizio - fin dall'anno 1996 - presso l'Ufficio Pensioni Enti locali svolgendo importanti incarichi, di essere stata, a far data dal mese di settembre 1999 ed in forza dei titoli di studio, professionali e di servizio posseduti, incardinata presso l'Ufficio contenzioso della sede regionale I.N.P.D.A.P. con funzioni di rappresentanza in giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale dell Corte dei Conti; di aver

assunto dal 9.10.2002 l'incarico di responsabile delle attività di contenzioso del Compartimento regionale I.N.P.D.A.P. ed, infine, di essere stata delegata dalla Direzione Centrale del Personale alla rappresentanza dell'Istituto nell'ambito dei collegi di conciliazione istituiti presso R.U.P.L.M.O.

Aggiunge di avere partecipato al concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di n. 52 posti di dirigente amministrativo indetto dalla Regione Campania, giusta decreto n. 14571 del 19.12.2002 proveniente dal Dirigente del Settore Reclutamento recante l'approvazione del bando di concorso; di avere superato entrambe le prove scritte con la votazione, rispettivamente, di 23/30 e 22/30 e di essere stata informata - con la nota n. 1013 dell'1.6.2004, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice - in occasione della sua ammissione alla prova orale - sostenuta in data 29.6.2004 - che il risultato della valutazione del *curriculum* è stato di << punti 2,5 sul massimo di punti 10 previsti di bando >>.

Tanto premesso e preso atto che Commissione esaminatrice, le aveva attribuito esclusivamente 1 punto per la tipologia dell'Istituzione di provenienza, 1 punto per il carattere "essenziale" dei pubblici servizi da quest'ultima erogati e punti 0,50 per il voto di laurea di 110/110, ma aveva ommesso di valutare nella doverosa completezza il *curriculum* da lei prodotto unitamente all'istanza di partecipazione (al punto che nella scheda di valutazione relativa alla candidata, contraddittoriamente, era apposta la dicitura "no *curriculum*"), la qual cosa - alla stregua dei criteri e delle modalità di valutazione dalla Commissione esaminatrice predeterminati ai sensi dell'art. 4, punto 2) del bando nel verbale n. 2 del 5.2.2004, conosciuto



a seguito di richiesta di accesso agli atti - avendole impedito l'attribuzione in suo favore di oltre 5 punti, con la conseguente utile collocazione nella graduatoria generale di merito fra i vincitori del concorso (mentre risulta avere conseguito soltanto un punteggio complessivo di punti 48, collocandosi, fra gli idonei, al 71° posto), la dott. ssa Maria Messina, con ricorso notificato il 3-4-8.2004 e depositato il giorno 17 successivo, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe, deducendo le seguenti censure:

1) Falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 15, 49 e 50 del Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione della G.R. n. 6131/2002 - Violazione della *lex specialis* (in particolare dell'art. 4, punto 2, del bando di concorso) - violazione dei principi generali di cui al D.P.R. n. 487/94 in tema di accesso agli impieghi pubblici - Eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, disparità di trattamento, travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza, omessa ponderazione della fattispecie contemplata, carenza di istruttoria, perplessità ed altri profili. Evidenzia, al riguardo, la ricorrente come del tutto inadeguato si presenterebbero il punteggio di 2.5 punti attribuite (1 punto per la provenienza da un'Istituzione, come l'I.N.P.D.A.P., ricompresa fra le Amministrazioni Pubbliche di cui al D.L. vo n. 165/2001; un ulteriore punto, trattandosi di struttura preposta all'erogazione di servizi pubblici essenziali; infine punti 0.50 per il voto di laurea conseguito con la votazione di 110 e lode), atteso che, dalla scheda valutativa predisposta dalla Commissione ed acquisita in

sede di accesso. [alcun] punteggio le sarebbe stato riconosciuto con la dicitura "no curriculum" (nonostante la facoltatività dello stesso, ai fini del reperimento degli elementi di giudizio finalizzati al riconoscimento del punteggio e la comunicazione prot. n. 1013 dell'1.6.2004 che farebbe espresso riferimento ad un *curriculum vitae* esistente agli atti) in relazione ai parametri B) ("posizione rivestita dal candidato nelle strutture con riferimento ad ambiti di autonomia decisionale", fino a punti 2) e C) ("tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni svolte", fino a punti 3).

[Luffini] per

Sottolinea, infine, come, in forza dei titoli da lei posseduti (titolo di servizio: ulteriori quattro anni di servizio di ruolo eccedenti il periodo necessario e sufficiente all'ammissione al concorso; titolo culturale: diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione presso l'Università di Napoli; titolo professionale: abilitazione all'esercizio della professione di forense conseguito l'1.3.1994) e non valutati dalla Commissione esaminatrice, le competerebbe un punteggio complessivo di almeno 5,75 che le consentirebbe di collocarsi in graduatoria al 29 ° posto con il punteggio complessivo di 51,25, ampiamente sufficiente per la nomina in ruolo (l'ultimo dei vincitori avendo conseguito il punteggio di 50,25).

[Luffini]

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa ponderazione della situazione contemplata, illogicità manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, altri profili - Violazione dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990 - Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa: preso atto come, anche a voler concedere che la

Commissione non avesse rinvenuto il documento cartaceo costituente il *curriculum*, dalla medesima domanda di partecipazione al concorso si sarebbe potuto agevolmente ricavare la circostanza dei nove anni di servizio -- dal 1993 a tutto il 2002 - continuativamente svolti in mansioni immediatamente inferiori a quelle relative al posto messo a concorso e per le quali sarebbe stato necessario il diploma di laurea: circostanza, questa, che darebbe titolo ad ulteriori 2 punti; così come pure le mansioni di "Facilitatore di processo", anch'esse indicate in domanda che darebbero titolo ad 1 ulteriore punto.

3) Violazione dei principi di imparzialità e buona andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) - Violazione della *lex specialis* (in particolare, dell'art. 4, punto 2, del Bando di concorso) - Mancata applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, manifesta illogicità, irragionevolezza, sviamento, manifesta ingiustizia ed altri profili. La ricorrente; in via gradata, nell'eventualità che la Commissione, per qualsiasi causa, avesse rinvenuto il documento cartaceo recante il *curriculum* dalla candidata ritualmente prodotto in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e contenuto in un plico - regolarmente spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - che il candidato assume contenere la documentazione in parola, evidenzia come l'eventuale smarrimento dell'atto sarebbe imputabile unicamente all'Amministrazione interessata che non avrebbe adottato tutte le misure adeguate per conservare in maniera integra e completa la documentazione inviata dai candidati, all'uopo richiamando specifica giurisprudenza.

Con l'ordinanza in epigrafe questa Sezione disponeva incumbenti istruttori.

Con atto notificato il 16.6.2005 e depositato il giorno successivo, la ricorrente, preso atto dell'esistenza, tra i documenti depositati in esecuzione dell'incombente istruttorio di cui sopra, del verbale n. 5 dell'11.3.2004, con cui si poneva la limitazione al "voto di laurea" e alla "tipologia di istituzione" dove il candidato avrebbe svolto le sue attività professionali", quali elementi curriculari ricavabili al di là di un documento qualificabile quale *curriculum*, onde avversare anche tale verbale, deduceva i seguenti motivi aggiunti:

1) Violazione dei principi generali di cui l D.P.R. n. 487/94 in tema di accesso agli impieghi pubblici - Violazione del giusto procedimento e dell'art. 97 Cost. per violazione del principio della par condicio - Eccesso di potere sotto vari profili; attesa la mancata considerazione che (oltre che per i titoli espressamente considerati), anche altri titoli si sarebbero potuti desumere indistintamente per tutti i candidati, tutti gli elementi utili al fine di procedere all'attribuzione del relativo punteggio;

2) Violazione e mancata applicazione dell'art. 6, comma 1, dell L. n. 241/90 - Eccesso di potere sotto ulteriori profili; preso atto che, in violazione della rubricata normativa, l'Amministrazione intimata non avrebbe consentito la regolarizzazione della documentazione, richiedendo ai candidati, in presenza di dubbi interpretativi, un'ulteriore specificazione delle informazioni utili ai fini di una corretta e completa valutazione dei titoli.

L'intimata Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 30 giugno 2005 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata, chiedendone l'annullamento, una graduatoria di un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 52 posti di dirigente amministrativo, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla ricorrente di n. 2,5 punti per i titoli valutabili, anziché di oltre 5 punti e ciò per la circostanza del mancato reperimento agli atti del curriculum ovvero soltanto della sua incompletezza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In punto di diritto l'art. 4 del bando di concorso, approvato con D.D. n. 14571 del 19.12.2002, al punto 2, prevede che: « Il candidato può allegare alla domanda curriculum formativo e professionale, che sarà valutato dalla Commissione fino ad un massimo di punti 10/30, concernente le attività professionali, di studio ed organizzative, con particolare riferimento :

- a) alla tipologia delle istituzioni in cui il concorrente ha svolto la sua attività professionale, ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate dalle medesime strutture;
- b) alla posizione rivestita dal candidato nelle strutture con riferimento ad ambiti di autonomia decisionale;
- c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni svolte;
- d) alle attività di formazione ed aggiornamento professionale ».

Analogamente il vigente regolamento sull'accesso agli impieghi presso la Giunta Regionale, approvato con deliberazione n. 6131/2002, all'art. 15 dispone che: « Al fine di procedere alla valutazione delle esperienze di servizio professionale maturate, i candidati possono presentare curriculum

concernente le attività professionali, di studio ed organizzative>>, precisando al comma 2, che: <<il punteggio è attribuito dalla Commissione fino ad un massimo di punti 10/30 o equivalente, adeguatamente motivando sulla base del percorso professionale del concorrente inerente la funzione dirigenziale da svolgere >>, mentre all'art. 50 elenca le categorie di titoli valutabili (di studio, di servizio, curriculum e vari).

Com'è noto le norme contenute nel bando, *lex specialis* della procedura contrattuale, non possono essere derogate, costituendo la loro osservanza garanzia specifica dell'imparzialità dell'Amministrazione e della *par condicio* dei concorrenti (:C. di S., Sez. V, 23.4.1991, n. 659); quindi, al fine di garantire la *par condicio* di tutti i concorrenti, una volta che una determinata clausola sia stata inserita nel bando o nella lettera di invito, l'Amministrazione non può esimersi dal rispettarla, non essendovi alcuna discrezionalità in merito all'apprezzamento del contenuto delle disposizioni del bando.

Ed in linea di perfetta coerenza con il bando ed il regolamento, nonché con la riferita giurisprudenza, la competente Commissione esaminatrice, nella seduta del 5.2.2004 - giusta verbale n. 2 - stabiliva che: << Relativamente alla tipologia delle istituzioni in cui il concorrente ha svolto la sua attività professionale ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate dalle medesime strutture, si attribuirà un punteggio sino ad un massimo di punti 2 così distribuiti:

2 punti per lo svolgimento di funzioni dirigenziali attribuite con atti formali;
1 punto per lo svolgimento di funzioni con specifica assunzione di responsabilità ed ambiti di autonomia decisionale.

Relativamente alla tipologia quantitativa delle prestazioni svolte la Commissione valuterà i servizi di ruolo e non di ruolo ovvero a tempo determinato o tempo parziale prestati nella stessa categoria o in quella immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, svolte negli anni precedenti l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso, e si attribuiranno massimo 3 punti così distribuiti: 0,50 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;.....punti 0,25 per possesso di abilitazioni professionali sino ad un massimo di punti 0,50.....>>

In buon sostanza, nella prima censura, la ricorrente si duole per la violazione di tutta la normativa su riferita, con la conseguente negazione della corretto punteggio legittimamente spettante in ragione dei titoli posseduti e documentati, non avendo la resistente Amministrazione regionale tenuto conto di quanto dichiarato da lei dichiarato e comprovato alla stregua (non soltanto di quanto dichiarato in un documento qualificale quale *curriculum*, ma) dell'intera documentazione prodotta, ad iniziare dalla domanda di partecipazione al concorso, ma soltanto di quanto dichiarato (o non dichiarato) nel *curriculum*, e ciò tenendo distinti i vari atti, secondo una logica di estremo rigore formalistico, in palese violazione del bando di concorso.

Al contrario l'Amministrazione predetta avrebbe dovuto tener conto del complesso delle dichiarazioni della candidata, sebbene contenute in atti diversi, in quanto gli stessi dovevano essere considerati un *unicum*, in quanto ciascuna parte della domanda e dei documenti allegati devono interpretarsi avendo riguardo alle altre parti, Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: << la domanda di

partecipazione ad un concorso è atto unitario anche quando il bando ne preveda l'articolazione di una pluralità di elementi (domanda, *curriculum*, elenco dei titoli, ecc.) pertanto ciascuna parte della domanda deve interpretarsi avendo riguardo alle altre parti >> (C. di S., sez. IV, 22.5.2000, n. 2930).

Ed, ancora è stato stabilito, in un caso inverso, che: << E' illegittima la mancata valutazione di un titolo di merito, nella specie, servizi svolti presso altre Amministrazioni, il cui possesso da parte del candidato, pur non essendo stato richiesto dal bando nella domanda di ammissione a pubblico concorso, emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese negli allegati alla domanda stessa >> (T.A.R. Pescara, 13.1.1999, n. 4).

Pertanto, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione regionale ha distinto i due documenti prodotti dalla candidata e non ha operato una interpretazione unitaria degli stessi.

Ed è proprio per soddisfare siffatta esigenza, implicante un considerazione e lettura simultanea ed integrata degli elementi di giudizio e dei dati forniti dai candidati (evidentemente emersa relativamente a situazioni e circostanze significative ai fini dell'attribuzione di punteggi in favore di molteplici candidati) la Commissione nel verbale n. 5 dell'11.3.2004, pur nell'erroneo convincimento di derogare, in tal modo, alle disposizioni del bando, ben ha operato nello stabilire l'attribuzione del punteggio anche in ragione dei titoli evidenziati dai candidati direttamente nella domanda di partecipazione (anziché nel *curriculum*), al tempo stesso ragionevolmente ponendo la limitazione alla possibilità di attingere direttamente dalla domanda (piuttosto che dal *curriculum*) elementi, situazioni o circostanze, quali titoli

valutabili, solo qualora << tali elementi si ricavano oggettivamente per tutti i candidati, senza alcuna distinzione, dalle domande di partecipazione al concorso, così come attribuibile a tutti i candidati, a prescindere dalla allegazione di un formale documento *curriculum* >>. E ciò nell'evidente intento di non alterare il contesto di rigore e di imparzialità, entro cui, conformemente alla normativa generale e speciale di riferimento, necessariamente doveva svolgersi la competizione.

Pertanto pienamente fondata è la seconda censura per il cui tramite la ricorrente legittimamente invoca la spettanza del punteggio alla stregua degli elementi curriculari desumibili, quantomeno, dalla domanda di partecipazione al concorso.

Invece, una volta preso atto dell'esistenza agli atti del *curriculum vitae*, finisce con il perdere ogni rilievo la terza censura - d'altronde proposta solo in via gradata - nella quale erroneamente si ipotizza uno smarrimento del relativo documento contenente, smentito dall'operato della Commissione esaminatrice, laddove, giusta la nota prot. n. 1013 dell'1.6.2004, a firma del suo Presidente, veniva comunicato che: <<il risultato dell' valutazione del *curriculum* è stato di punti 2,5 sul massimo di punto 10 previsti dal bando >>.

Tuttavia se tali conclusioni si presentano pienamente logiche e condivisibili, non altrettanto si presenta l'ulteriore limitazione arbitrariamente posta nel citato verbale n. 5 di ritenere quale elemento curriculare in tal modo valutabile, esclusivamente il << voto di laurea e la tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto le sue attività professionali >>, con la conseguenza che <<...altri elementi curriculari non si potranno ricavare

dalla domanda, mancando per questi ulteriori elementi il requisito della generalità; ovverosia il carattere di elemento, comunque presente, "soggettivamente comune" a tutti i candidati >>. Siffatta affermazione non tiene conto che anche altri elementi pure ricavabili dalla domanda, come l'anzianità di servizio, le mansioni svolte e la categoria ricoperta devono essere indicati da tutti i candidati nella domanda di partecipazione.

Da quanto si è andato esponendo, sia pure con le limitazioni su evidenziate, deriva la fondatezza del primo motivo aggiunto, con cui viene gravato il citato verbale n. 5 nella parte in cui illogicamente si limita la possibilità di ricavare aliunde elementi di valutazione rilevanti ai fini curriculari soltanto al "voto di laurea" ed alla "tipologia d istituzione ove risulta prestato il servizio".

Pertanto, in applicazione di tali principi, nel caso della ricorrente, ai punti 2,5 (1 punto per la provenienza da un'istituzione compresa tra le Amministrazioni Pubbliche di cui l D.L. vo n. 165/2001; 1 altro punto perché trattasi di struttura preposta all'erogazione di servizi pubblici essenziali; ed altri punti 0,50, ancora, per la votazione di 110 e lode riportato nel voto di laurea) devono senz'altro aggiungersi ulteriori tre punti:: due per il periodo di servizio di quattro anni - dal mese di ottobre del 1998 al mese di gennaio 2003 - in ragione di 0,5 punti per ogni anno di servizio eccedente i quattro necessario e sufficiente per l'ammissione al concorso (nella scheda di valutazione della candidata si legge che: << relativamente alla tipologia quantitativa delle prestazioni svolte la Commissione valuterà i servizi di ruolo e non di ruolo a tempo determinato o a tempo parziale prestato nella stessa categoria o a quella immediatamente inferiore a quella per la quale si

concorre, svolti negli anni eccedenti l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso >>) ed uno per l'indicata funzione di "Facilitatore di processo" Area C, Posizione ordinamentale C3, Funzionario dotato di autonomia decisionale riconducibile alla ex qualifica VIII della carriera direttiva ricoperta presso l'I.N.P.D.A.P. (ossia relativamente alla posizione rivestita dal candidato nelle strutture con riferimento ad ambiti di autonomia decisionale ed alla tipologia qualitativa delle prestazioni svolte: 2 punti per lo svolgimento di funzioni dirigenziali attribuite con atti formali). Altri punti, per il diploma di perfezionamento in diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione presso l'Università degli Studi di Napoli, ovvero per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione forense non possono attribuirsi, non soltanto perchè non risultano evincibili dalla domanda di partecipazione, ma anche perchè si tratterebbe, all'evidenza, di situazioni o circostanze non riferibili a tutti i candidati, ma peculiari a ciascuno di essi e come tali non valutabili alla stregua del citato verbale n. 5, e ciò a pena di alterare i principi costituzionali di *par condicio* e di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

Quanto alla mancata richiesta da parte dell'Amministrazione competente intesa alla regolarizzazione della documentazione curricolare, dalla ricorrente invocata nel secondo motivo aggiunto, nel caso di specie, alcun obbligo in tal senso poteva dirsi sussistere in capo alla predetta Amministrazione, ed infondata si presenta la seconda censura aggiunta all'uopo sollevata.

Invero, ogni procedura concorsuale e selettiva, in genere (concorso, gara, ecc.), implicante un confronto concorrenziale fra più soggetti, onera ogni

concorrente (oltre, ovviamente, ad effettuare una prova o a formulare un'offerta che si lasci preferire alle altre, anche) ad essere accorto ed avveduto per non correre il rischio di incorrere in errori, preclusioni decadenze od omissioni. Pertanto, onde non compromettere il rispetto di irrinunciabili principi, quali l'imparzialità, la trasparenza e buona amministrazione, *imputet sibi* per l'eventuale errore in cui possa essere incorsa la candidata relativamente alla documentazione allegata domanda di partecipazione alla selezione, da porsi, quindi esclusivamente suo carico in base al principio dell'autoresponsabilità e tale da giammai infirmare l'esito delle operazioni concorsuali poste in essere.

Conclusivamente, ogni altra censura assorbita ed esclusa ogni discrezionalità dell'Autorità amministrativa, la pretesa della ricorrente ad una corretta valutazione dei titoli posseduti, con la conseguente attribuzione del punteggio a lei spettante nell'avversata graduatoria, si presenta fondata e, pertanto, il proposto gravame va accolto per il conseguente annullamento dell'avversata graduatoria, nella parte in cui prevede in suo favore l'attribuzione di punti, 2,5 anziché 5,5, e con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 10356/2004 R.G.) proposto da Messina Maria, così dispone:

a) lo accoglie, unitamente ai motivi ad esso aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati nei limiti di cui in motivazione e con salvezza per quelli ulteriori;

b) condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio quantificate in euro 1500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2005.

GIOVANNI de LEO

Presidente


VINCENZO CERNESE

Primo Referendario Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 12 LUG. 2005
(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 100)
Il Collaboratore di Cancelleria

Antonio Panni
Napoli, li - 6 FEB. 2012

F.to M. Jo Ruggiero



PER COPIA CONFORME

Napoli 13/02/12
Il Cancelliere

Si notifici:

1) REGIONE CAMPANIA, in p.l. 2. pt., Napoli Via S. Lucia 81

Cascone Maria Fortunata
15 FEB 2012

PRODIZIARIO

~~2) AVVOCATURA REGIONALE CAMPANIA, Via Principe Acazio 19/c ex piano inferiore~~



Giunta Regionale della Campania

Allegato A
(punto 5 del deliberato)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1/2013

AREA 07 SETTORE 03 SERVIZIO 01

Il sottoscritto Dott. Antonio Marchiello, nella qualità di dirigente del Settore Reclutamento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Concorsi e Assunzioni e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

- 1) **MESSINA MARIA**, matricola 20602, C.F. MSSMRA66E44F839D, Via S. Luisa di Marillac 15 – NAPOLI – CAP: 80122;

Oggetto della spesa: Spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

- a. La Dr.ssa Maria Messina ha promosso ricorso, innanzi al TAR Campania, II Sezione, per l'annullamento dei Decreti Dirigenziali nn. 234 e 514/2004 di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, nella parte relativa al mancato riconoscimento del punteggio per i titoli dalla stessa posseduti;
- b. con Sentenza n. 9478/2005 il Tar Campania, II sezione, ha accolto il ricorso R.G n. 10356/2004 promosso da Messina Maria, la Regione Campania è stata condannata, tra l'altro, al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
- c. con nota prot. n.0001815 del 02/01/2012 l'Avvocatura regionale ha trasmesso copia dell'atto di precetto, presentato per conto della ricorrente, al fine del pagamento delle spese di giudizio indicate nella predetta Sentenza, nel quale era indicata erroneamente come creditrice "Miriam Messina" in luogo della dipendente Maria Messina, non rendendo possibile procedere alla liquidazione delle somme ivi indicate;



Giunta Regionale della Campania *Allegato A*

(punto 5 del deliberato)

- d. con successiva nota prot. n. 0197445 del 18/03/2013 l'Avvocatura regionale ha trasmesso l'atto di precetto notificato in data 07/03/2013, nel quale è correttamente indicato il nominativo della creditrice;
- e. l'atto di precetto quantifica le somme dovute alla ricorrente in euro 1.665,00 complessivi di cui euro 1.500,00 (millecinquecento) per spese di giudizio, nella misura indicata dalla Sentenza del T.A.R., euro 35,00 per interessi ed euro 130,00 a titolo di compenso sul precetto e spese di notifica;
- f. con nota prot. n. 0207346 del 21/03/2013 Il Settore Reclutamento ha richiesto all'Avvocatura regionale un'attestazione di congruità delle somme indicate nel precetto notificato in data 07/03/2013;
- g. con nota prot. n. 242580 del 04/04/2013 è stata sollecitata l'Avvocatura regionale a provvedere ad urgente riscontro della precitata nota del Settore Reclutamento, precisando che: "...in assenza di comunicazione di codesta avvocatura, si darà comunque luogo all'esecuzione della sentenza nella misura degli importi indicati nell'atto di precetto";
- h. per le vie brevi l'Avvocatura regionale ha dichiarato congrue le somme indicate nel precetto di cui sopra, anche in considerazione della loro esiguità.

Il totale del debito ammonta, pertanto, ad € 1.665,00, di cui € 1.500,00 spese giudizio, € 35,00 per interessi ed € 130,00 a titolo di compenso sul precetto e spese di notifica.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 9478/2005 del Tar Campania, II sezione, notificata in data 15/02/2012;
- Atto di Precetto notificato in data 07/03/2013.

TOTALE DEBITO

€ 1.665,00

Dipendente :

- 1. dott.ssa **MESSINA MARIA, matricola 20602**: importo a titolo di spese di giudizio € 1.500,00, euro 35,00 per interessi ed euro 130,00 a titolo di compenso sul precetto e spese di notifica;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA CHE:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 della Legge Regionale Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di euro 1.665,00;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione:

- Sentenza n. 9478/2005 del Tar Campania, II sezione, notificata in data 15/02/2012;
- Atto di Precetto notificato in data 07/03/2013.

Napoli, 15/04/2013
Il Dirigente del Servizio
L. Masi

Il Dirigente del Settore
A. Marchiello

